CAMERA DEI DEPUTATI N. **2801**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARATTIN, BONETTI, PASTORELLA, RUFFINO, RICHETTI, D'ALESSIO, GRIPPO, ONORI, ROSATO, SOTTANELLI, BENZONI

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e all'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di servizi educativi per l'infanzia in ambito aziendale

Presentata il 16 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Uno dei più importanti cambiamenti degli ultimi decenni è rappresentato dall'aumento del numero delle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano, anche se la cura della famiglia ricade ancora oggi maggiormente sulla donna. Inoltre, nei casi in cui vi sia un solo genitore che lavora, si innesca il problema economico, da cui l'infanzia italiana è tutt'altro che esente, essendo l'Italia uno dei Paesi più ricchi con una maggiore povertà infantile, come risulta anche dal rapporto « *State of the World's Children 2025: Ending Child Poverty – Our shared imperative* » dell'UNICEF Innocenti – *Global Office of Research and Foresight* (Firenze, 2025, pagina 10).

I dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sull'occupazione femminile in Italia, contenuti nel rapporto « Livelli di istruzione e ritorni occupazionali – anno 2024 », mostrano un quadro per nulla esaltante: il tasso di occupazione femminile rispetto a quello maschile è decisamente più basso, benché nel nostro Paese il livello di istruzione delle donne sia leggermente più alto rispetto a quello degli uomini. Il divario tra i sessi in Italia appare più marcato rispetto alla media europea. Benché il nostro Paese sia passato dall'ottantasettesimo posto dell'anno precedente all'ottantacinquesimo del 2025, su 148 Paesi al mondo nell'ultimo « *Global Gender Gap Report 2025* » del *World Economic Forum* (pagina 223), il vero

« tallone d'Achille » è costituito dalla partecipazione economica complessiva: in questo caso abbiamo un punteggio di 0,599 che ci fa scivolare al centodiciassettesimo posto (rispettivamente 0,706 e novantanovesimo posto per la partecipazione alla forza lavoro).

Rispetto agli uomini, infatti, sono molte di più le donne che, una volta diventate madri, si trovano a uscire dal mercato del lavoro per occuparsi a tempo pieno dei propri figli. Tale scelta è spesso indotta, oltre che da discriminazioni di genere, dalle difficoltà che le famiglie incontrano nell'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, sia per la carenza di asili nido o altre analoghe strutture nel territorio, sia per il costo, che in molti casi risulta in troppo elevato.

Il rapporto tra posti disponibili e bambini residenti da 0 a 2 anni si attesta al 31,6 per cento a livello nazionale, come emerge dal rapporto dell'ISTAT « Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia – anno educativo 2023/2024 » pubblicato il 2 febbraio 2026. Il dato mostra una riduzione graduale del divario solamente a causa del calo delle nascite, ma la quota rimane comunque inferiore al 33 per cento fissato come livello essenziale delle prestazioni da garantire entro il 2027. Gli obiettivi determinati dall'Unione europea appaiono ancora più lontani: l'obiettivo del 33 per cento di frequenza doveva essere raggiunto nel lontano 2010, mentre quello del 45 per cento è previsto per il 2030. Il settore privato traina la crescita assorbendo il 78,4 per cento dei circa 12.500 nuovi posti, mentre solo il 21,6 per cento riguarda servizi offerti dai comuni. Le « sezioni primavera » aumentano la loro quota dal 12,6 per cento al 13,4 per cento della dotazione complessiva, mentre i tradizionali nidi d'infanzia comprendono l'80,2 per cento dei posti. Le regioni del Sud e le Isole mostrano percentuali di copertura territoriale inferiori al 20 per cento, con una media del 19 per cento al Sud e del 19,5 per cento nelle Isole, ad eccezione della Sardegna. L'Italia centrale presenta il valore più elevato con il 40,4 per cento, seguito dal Nord-Est, con il 39,1 per cento, e dal Nord-Ovest, con il 36,6 per cento. La spesa *pro capite* per bambino residente sotto i 3 anni varia dai 234 euro della Calabria ai 3.314 euro della provincia autonoma di Trento, evidenziando un forte squilibrio nella distribuzione delle risorse pubbliche. I comuni capoluoghi di provincia registrano 39,8 posti ogni 100 bambini, mentre nei comuni non capoluoghi la media scende a 28,2, con una differenza di ben 11,6 punti percentuali. Al Nord e al Centro anche i comuni non capoluoghi di provincia superano in media il parametro del 33 per cento, mentre nel Mezzogiorno persino i capoluoghi di provincia restano sotto questa soglia. La domanda di asili nido continua a crescere: il 59,5 per cento dei nidi e delle sezioni primavera non riesce ad accogliere tutte le domande di iscrizione per carenza di posti: il dato risulta in aumento rispetto al 49,1 per cento dell'anno scolastico 2021/2022. Le carenze sono maggiori nel settore pubblico (68,9 per cento) ma riguardano anche la maggioranza del settore privato (54 per cento). Nel Mezzogiorno il 28,9 per cento dei servizi lascia inevaso oltre un quarto delle domande, contro il 19,9 per cento del Centro e il 21,3 per cento del Nord.

L'analisi territoriale conferma, inoltre, una relazione tra la diffusione dei servizi educativi per la prima infanzia e la situazione lavorativa femminile: meno questi sono presenti, minore è il tasso di occupazione femminile. È necessario, dunque, impegnarsi a investire in politiche che aumentino la presenza di asili nido sul territorio e rendano più accessibile il servizio anche a livello economico. Questo, unito a un miglioramento delle politiche sul congedo parentale dal lavoro, può fornire importanti strumenti per favorire l'accesso delle donne con figli al mondo del lavoro.

Un altro problema di capitale importanza è la decrescita della natalità, che sta raggiungendo quote sempre più basse e preoccupanti. Secondo il rapporto « Natalità e fecondità della popolazione residente – anno 2024 », pubblicato dall'ISTAT il 21 ottobre 2025, nell'anno precedente il tasso di natalità è diminuito ulteriormente fino a raggiungere il livello di 6,3 nuove nascite

ogni mille residenti, con la fecondità media scesa al livello minimo di 1,18 figli per donna.

Uno strumento importante per affrontare ambedue i problemi è rappresentato dai cosiddetti asili nido aziendali. Secondo la definizione dell'ISTAT, l'asilo nido è un « servizio rivolto alla prima infanzia (0-36 mesi), finalizzato a promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e ad offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni a settimana e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno »; mentre gli asili nido aziendali sono definiti come servizi di asilo nido destinati « alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti di una determinata azienda, o gruppi di aziende (interaziendali) ».

Gli asili nido aziendali rappresentano uno strumento formidabile per migliorare la conciliazione tra vita e lavoro di tantissimi neo-genitori. Rispetto agli asili nido tradizionali, quelli istituiti in ambito aziendale presentano l'ulteriore vantaggio di inserire i bambini nella vita della famiglia in quanto i piccoli, entrando a far parte del mondo dei genitori, non considerano più il lavoro degli adulti come un « furto di attenzione ».

Un rilevante aumento della presenza degli asili nido aziendali, contribuendo a sostenere la permanenza, in particolar modo, delle donne nel mondo del lavoro, comporterebbe benefìci diffusi sia rispetto alla produttività generale dei genitori, sia attraverso risparmi per il bilancio pubblico grazie alle minori spese che lo Stato e gli enti locali sosterrebbero per l'accudimento di quegli infanti.

Ciononostante, sono ancora poche le aziende italiane pronte ad accogliere un asilo nido all'interno delle loro strutture. Tra le ragioni di ciò si ravvisa la dimensione medio-piccola che caratterizza il tessuto produttivo del Paese, oltre che l'assenza di un chiaro quadro normativo nazionale. Infatti, le normative regionali molto diverse fra loro ostacolano la formazione di buone pratiche e talvolta, comportando l'assoggettamento degli asili nidi aziendali a regole pensate per contesti squisitamente educativi, ne rendono molto difficoltosa l'istituzione.

Considerando l'ampia compagine di dipendenti pubblici presente nel Paese, per quanto inferiore a molti Stati europei, è opportuno estendere le considerazioni suddette agli enti pubblici, sia nazionali che locali.

La presente proposta di legge è composta da tre articoli.

L'articolo 1 enunzia le finalità della proposta di legge, che intende contribuire al raggiungimento di una maggiore parità tra i sessi nel mondo del lavoro, sostenere il benessere personale, nell'equilibrio tra esigenze di vita, attività lavorativa e genitorialità condivisa, e promuovere la crescita demografica e la sostenibilità del sistema pensionistico, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia. La proposta di legge, inoltre, detta norme di principio per la realizzazione, lo sviluppo, la qualificazione e la gestione di un sistema generale di servizi educativi in contesti aziendali per i bambini di età compresa fra tre e trentasei mesi.

L'articolo 2 apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.

La lettera *a)* inserisce nell'articolo 2 del citato decreto legislativo un nuovo comma che, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, prevede la disciplina dei servizi educativi in ambito aziendale, per i bambini e le bambine di età compresa fra tre e trentasei mesi, figli dei dipendenti dell'azienda che li realizza, nonché per i figli dei dipendenti di eventuali aziende consorziate; la disposizione prevede anche la possibilità di permettere l'accesso, nel caso vi fossero posti disponibili, per i bambini e le bambine del territorio limitrofo.

La lettera *b)* inserisce un ulteriore articolo 7-*bis*, il quale prevede, al comma 1, che i parametri strutturali, organizzativi e qualitativi minimi siano definiti dalla normativa nazionale. Il comma 2 stabilisce che i servizi educativi per l'infanzia in ambito aziendale possono essere promossi e gestiti

da circoli ricreativi aziendali dei lavoratori, di cui all'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche in forma interaziendale, nonché da consorzi tra imprese appositamente costituiti. Il comma 3, al fine di consentire alle imprese minori di avvalersi del supporto organizzativo ed economico dei soggetti di maggiore dimensione, prevede che i consorzi di cui al comma 2 possano comprendere piccole e medie imprese nonché una o più grandi imprese o enti pubblici del territorio.

Con l'articolo 3 sono disciplinati alcuni aspetti fiscali.

Il comma 1 regola il trattamento fiscale dei costi sostenuti in relazione agli immobili funzionali all'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia in ambito aziendale di cui alla presente proposta di legge. Rispetto a tali costi – ad esempio quelli di costruzione o di ristrutturazione dei locali, di affitto, di messa a norma degli impianti – si prevede l'applicazione dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che consente la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo del medesimo bene dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, ridotti alla metà per il primo esercizio. La disposizione disciplina anche il trattamento delle spese di manutenzione, di riparazione, di ammodernamento e di trasformazione, prevedendo che quelle che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono siano deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. Viene fatta salva la disciplina prevista per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, che, con riferimento alle ipotesi di locazione, prevede un diverso trattamento dei costi dei contratti inquadrabili come locazione finanziaria, ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 16, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2019.

Il comma 2 disciplina il trattamento dei costi sostenuti in relazione allo sviluppo e alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia in ambito aziendale, distinguendo tra quelli offerti ai lavoratori dell'azienda e quelli resi a beneficio di soggetti diversi, ossia i bambini e le bambine del territorio limitrofo. Ai primi si applica l'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, in particolare il nuovo comma 1-*bis*, il quale dispone che le spese relative ai servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 65 del 2017 utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti siano integralmente deducibili nella determinazione del reddito; ai secondi si applica l'articolo 109, comma 5, del citato testo unico, che, nella nuova formulazione, prevede per i costi afferenti alle strutture suddette la deducibilità nella misura del 75 per cento.

Il comma 3 introduce nel testo unico delle imposte sui redditi le modifiche sopra descritte.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica riconosce il diritto all'istruzione e alla formazione di ogni persona a partire dai primi anni di età e, nell'ambito delle iniziative a sostegno delle famiglie nella cura e nell'educazione dei figli, istituisce i servizi per la prima infanzia.

2. Al fine di contribuire al raggiungimento di una maggiore parità tra i sessi nel mondo del lavoro, di sostenere il benessere personale nell'equilibrio tra le esigenze di vita, l'attività lavorativa e l'esercizio condiviso della funzione genitoriale, nonché di favorire la crescita demografica e la sostenibilità del sistema pensionistico, la presente legge, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia, stabilisce norme di principio per la realizzazione, lo sviluppo, la qualificazione e la gestione di un sistema generale di servizi educativi in ambito aziendale per i bambini di età compresa fra tre e trentasei mesi.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. servizi educativi in ambito aziendale, per bambini e bambine di età com-

presa fra tre e trentasei mesi, figli dei dipendenti dell'impresa che li istituisce, e di imprese con essa consorziate ed eventualmente, nel limite dei residui posti disponibili, di residenti nel territorio limitrofo »;

b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-*bis*. – *(Servizi educativi per l'infanzia in ambito aziendale)* – *1*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *f)*, gli *standard* strutturali, organizzativi e qualitativi minimi per i servizi educativi in ambito aziendale, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, numero 3-*bis*, sono stabiliti dalla normativa nazionale.

2. I servizi educativi per l'infanzia in ambito aziendale possono essere promossi e gestiti direttamente dalle singole imprese che li istituiscono o da consorzi tra imprese a tale fine appositamente costituiti ovvero da circoli ricreativi aziendali dei lavoratori (CRAL), di cui all'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche in forma interaziendale.

3. Al fine di consentire alle imprese minori di avvalersi del supporto organizzativo ed economico dei soggetti di maggiore dimensione, i consorzi di cui al comma 2 possono comprendere piccole e medie imprese nonché una o più grandi imprese o enti pubblici operanti nel territorio interessato.

4. Per garantire modalità di gestione flessibili e sostenibili, i consorzi e i CRAL di cui al comma 2 possono assumere le funzioni di selezione e di committenza del personale educativo da destinare ai servizi educativi per l'infanzia in ambito aziendale, nel rispetto dei parametri minimi stabiliti ai sensi del comma 1. L'attività educativa può essere svolta, nel rispetto della normativa vigente, anche da personale in formazione mediante l'istituto del tirocinio.

5. Restano ferme le funzioni altrimenti attribuite dal presente decreto alle regioni e agli enti locali ».

Art. 3.

(Disposizioni fiscali)

1. Fatto salvo quanto previsto per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per i costi sostenuti in relazione agli immobili funzionali all'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia in ambito aziendale, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, numero 3-*bis*, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, si applica l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con riferimento ai costi sostenuti in relazione allo sviluppo e alla gestione dei servizi di cui al comma 1 si applicano:

a) per i servizi resi a beneficio della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, l'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla lettera *a)* del comma 3 del presente articolo;

b) per i servizi eventualmente resi a beneficio di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera *a)* del presente comma, l'articolo 109, comma 5, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla lettera *b)* del comma 3 del presente articolo.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 95, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Le spese relative a servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti sono integral-

mente deducibili nella determinazione del reddito »;

b) all'articolo 109, comma 5, quarto periodo, dopo le parole: « diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, » sono inserite le seguenti: « nonché le spese relative a servizi educativi per l'infanzia, diverse da quelle di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 95, ».